



**A CARICO DI CALCIATORI**

**NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

SPANO GABRIELE (OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.)

**CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C**

**Risultato gara del 18/10/2017 – Recupero della 02ª giornata del girone di andata**

**GIRONE B**

CUNEO

OLBIA

4 - 0

**GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 19/10/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**Gara U.S. Triestina Calcio 1918 – Vicenza Calcio**

1) Reclamo della Società **U.S. Triestina Calcio 1918** avverso l'esito della gara U.S. Triestina Calcio 1918 – Vicenza Calcio del 01/10/2017, valida per la 04ª giornata del girone di andata.

- Visto il preannuncio di reclamo della Società Triestina relativo alla succitata gara pervenuto a mezzo fax in data 02/10/2017;
- visto il successivo reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 06/10/2017, trasmesso contestualmente con stesso mezzo alla Società controparte Vicenza, con il quale la reclamante chiede di punire la Società Vicenza con la perdita della gara, sostenendo che quest'ultima avrebbe effettuato le sostituzioni in cinque momenti di gara, in palese violazione dell'Art. 11 del Regolamento del Campionato;
- preso atto che la Società Vicenza non ha prodotto proprie controdeduzioni entro il termine fissato dall'Art. 29 comma 8 bis del C.G.S.;
- rilevato che il reclamo presentato dalla Società Triestina è pervenuto oltre i termini perentori previsti dall'Art. 29 comma 4 del C.G.S. e deve ritenersi, quindi, tardivo ed inammissibile;
- ritenuto che si debba procedere, comunque, d'ufficio sulla base delle risultanze ufficiali;
- visto il referto della gara Triestina – Vicenza, terminata con il risultato di 2 – 4 e il successivo supplemento di referto richiesto all'Arbitro da questo Ufficio;
- rilevato che la Società Vicenza, al 24° e al 33° minuto del secondo tempo, ha effettuato complessivamente due sostituzioni;
- rilevato che tali sostituzioni sono state eseguite dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara;
- visto l'Art. 11 del Regolamento del Campionato (Comunicato Ufficiale n° 16 del 06/09/2017) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all'intervallo tra il primo ed il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 17 del C.G.S.;
- ritenuto che dette sostituzioni abbiano influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell'Art. 17, comma 4 del C.G.S. e debba essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3;
- visto l'art. 29, comma 3 del C.G.S.;

**P.Q.M.**

**si dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società Triestina e si addebita la tassa reclamo; si commina la punizione sportiva della perdita della gara alla Società Vicenza con il risultato di 0 – 3.**

**Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 20/10/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**GARA DEL 18/10/2017**

**Nessun provvedimento disciplinare adottato.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 OTTOBRE 2017**

**IL SEGRETARIO**  
Vito Di Gioia

**IL PRESIDENTE**  
Vito Tisci